



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore D’AMBROSIO LETTIERI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 GIUGNO 2013**

Riconoscimento e disciplina dell’attività di *lobbying* e di relazioni istituzionali nonché istituzione della Commissione parlamentare di controllo sull’attività dei portatori e dei rappresentanti di interessi particolari

ONOREVOLI SENATORI. – John F. Kennedy riteneva che «I lobbisti sono quelle persone che per farmi comprendere un problema impiegano dieci minuti e mi lasciano sulla scrivania cinque fogli di carta. Per lo stesso problema i miei collaboratori impiegano tre giorni e decine di pagine». Aggiungeva poi «I lobbisti che parlano in rappresentanza degli interessi economici, commerciali e di altro tipo sono estremamente utili e hanno assunto un ruolo importante nel processo normativo». Così il Presidente americano sintetizzava chiaramente il ruolo e le funzioni delle *lobby*.

Il termine *lobby*, di derivazione latina, poi fatto proprio dalla letteratura anglosassone, è sinonimo di «gruppo di pressione» e indica un insieme di soggetti organizzati che cercano di influenzare i processi decisionali – del potere legislativo, dell'esecutivo, delle *authority*, degli enti di controllo – indirizzandoli verso interessi di parte meritevoli di tutela. I gruppi di pressione si configurano, quindi, come una sorta di infrastruttura che partecipa al processo decisionale, ne arricchisce e ne condiziona l'*iter* sintetizzando le spinte che provengono dalla società o, più specificatamente, da una parte di essa. Essi, in quanto portatori di interessi specifici, hanno la tendenza a costituirsi in modo organizzato e a confrontarsi con lo Stato, il mercato e la società civile: tuttavia, però, la loro influenza, che dovrebbe tendere a favorire i processi decisionali e la mediazione di interessi contrapposti, risulta utile se regolamentata in modo trasparente e ampiamente condiviso.

Negli Stati Uniti il fenomeno del *lobbying*, regolamentato dal 1938 nel *Foreign Agents Registration* al quale farà seguito

prima il *Federal Regulation of Lobbying Act* del 1946 e l'*Ethics in Government Act* del 1978, essendo configurato come garanzia dell'esercizio dei diritti costituzionali, è stato istituzionalizzato fino a divenire una componente fondamentale del meccanismo decisionale pubblico attraverso, per esempio, audizioni al Congresso e altre pratiche di contatto fra il potere politico e le *lobby*. Negli Stati Uniti, le *lobby* sono talmente intersecate nel tessuto nazionale che lo stesso presidente Barack Obama, per esempio, nonostante il momento di grave crisi economica, non ha potuto fare a meno di cercare il loro sostegno per la raccolta dei fondi necessari per la campagna elettorale e, oggi, si confronta dentro e fuori il Congresso, con i loro gruppi di pressione.

J.J. Rousseau, d'altra parte, aveva sostenuto che la società è l'accordo di interessi particolari: ciò che c'è di comune fra i diversi interessi forma il legame sociale. E le diverse *lobby* rappresentano proprio gli interessi particolari così come erano stati intesi dal filosofo ginevrino.

Il metodo del *lobbying*, ovvero le tecniche di pressione, comunicazione e influenza, è stato indicato dall'OCSE nel Rapporto del 2007 come una delle modalità emergenti per i gruppi di pressione di influenzare il sistema politico nel contesto dei processi di globalizzazione. Questo metodo, sempre più spesso impiegato in Europa (e anche in Italia) per promuovere processi decisionali collettivi favorevoli ad interessi particolari, ha iniziato a diffondersi a partire dalla prima metà degli anni Novanta; in Europa, in particolare, con le decisioni del 1996 e del 1997 il Parlamento regola l'accesso dei lobbisti e il relativo codice di condotta mentre

la Commissione, dopo il «Libro Bianco sulla *governance*» del 2001 – nel quale sono stati ammessi per la prima volta i gruppi di pressione alla costruzione della *governance* europea – con i «Principi generali e i requisiti minimi per la consultazione delle parti interessate» del 2002 ha avviato la regolamentazione della partecipazione e della *governance* dei gruppi di interesse. Nel 2006 la Commissione con il «Libro verde - Iniziativa europea per la trasparenza» ha aperto una consultazione pubblica circa i principi da applicare nei confronti del sistema degli interessi organizzati che, successivamente, ha trasferito nel 2008, nel «Quadro di riferimento per le relazioni della commissione con i rappresentanti di interessi» che introduce, a sua volta, un registro pubblico dei rappresentanti degli interessi ad iscrizione volontaria. Nel 2011, infine, viene costituito il «Registro della trasparenza comune per Parlamento e Commissione». Il Registro della trasparenza del 2011 prevede apposite sezioni dedicate alle organizzazioni non governative, ai soggetti della ricerca e della formazione universitaria, alle confessioni religiose ovvero a tutte quelle organizzazioni spesso marginalizzate a vantaggio delle *lobby* economiche.

In Italia l'articolo 3, comma 2, della Costituzione indica come «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese»; l'articolo 50 della Costituzione indica come «Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità».

Il cittadino italiano è, pertanto, per la sua capacità di essere latore di interessi individuali e collettivi, costituzionalmente indicato come un elemento centrale della vita democratica e partecipativa del Paese. Allo stesso

modo possono essere intesi coloro che rappresentano gli interessi di imprese, associazioni, enti, soggetti – privati e pubblici – che intendono prendere parte al processo politico-decisionale. D'altra parte i rappresentanti politici del Paese, legittimamente eletti, secondo l'articolo 67 della Costituzione, rappresentano la Nazione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato: in questo dualismo è possibile, quindi, instaurare una forma di collaborazione, istituzionalmente sancita, fra i diversi interessi presenti nella società e la funzione parlamentare.

Il ruolo dei cosiddetti «lobbisti» in costanza di un procedimento decisionale, in un sistema democratico quale è quello italiano, può aiutare, infatti, il legislatore ad approfondire un punto di vista terzo e, sia pure rappresentando un interesse specifico, può accrescere il valore della proposta legislativa che deve, tuttavia, essere sempre attuata nell'interesse della collettività tutta.

Spesso, all'interno delle istituzioni governative e parlamentari e nell'opinione pubblica, il termine *lobby* invece suscita diffidenza e richiama alla mente attività e relazioni oscure e talora illecite, destando preoccupazioni che non possono essere ignorate in un momento storico, come quello attuale, in cui il fenomeno della corruzione si appalesa come una grave zavorra per l'interesse della collettività nazionale. Preoccupanti in tal senso sono stati anche i recenti moniti della Corte dei conti e dell'OCSE, che hanno segnalato come i fenomeni di corruzione all'interno della Pubblica amministrazione determinino gravi pregiudizi per il Paese, sia in termini di inefficienza interna (anche economica), sia in termini di perdita di legittimazione, prestigio, imparzialità e buon andamento della Pubblica amministrazione. Invece è proprio dal confronto di interessi diversi che nasce una decisione pubblica che riguarderà, poi, la collettività: del resto, in una democrazia pluralistica, ogni legge sancisce sempre un determinato assetto dei diversi interessi in gioco bilancian-

doli nel rispetto dei parametri costituzionali. In tale contesto, l'apporto delle *lobby* può risultare prezioso per il legislatore, audiuvandolo nell'opera ricognitiva e di ponderazione degli interessi toccati dai suoi interventi: d'altra parte, così facendo, si dà voce ai gruppi sociali, accrescendone la partecipazione alla vita democratica.

Affinchè tale apporto possa utilmente esplicarsi senza gettare ombre sulla correttezza del procedimento normativo, occorre allora superare l'opacità nella quale possono annidarsi le criticità: insomma occorre che il confronto fra le istituzioni e i diversi interessi sia trasparente, aperto e in grado di generare decisioni positive e il più possibile condivise, sin dalla loro genesi, dagli stessi soggetti destinatari dei provvedimenti normativi. In tal senso acquista un valore fondamentale l'individuazione di un percorso che, basandosi su principi etici, di cultura, di professionalità, di trasparenza, di identificazione, caratterizzi l'identità del lobbista.

Ad oggi, in Italia, l'attività di *lobbying* non è regolamentata dal punto di vista normativo e rappresentando, per lo più, un tipo di pressione riconducibile all'esercizio dell'influenza della relazione sociale, si basa soprattutto sui rapporti personali tra i lobbisti e coloro che decidono. Questa peculiarità del sistema di *lobby* italiane è determinata anche dalla presenza, nel sistema italiano, di altri e diversi corpi sociali che partecipano più apertamente alla formazione dei processi decisionali - per esempio i sindacati, la Chiesa, i partiti, eccetera

Oggi le *lobby* tendono, però, a divenire parte integrante dello Stato e agiscono in difesa di interessi che, talora, lo Stato, non conosce in profondità. Esse non svolgono un ruolo politico ma partecipano al processo decisionale quali interlocutori che dialogano con il mondo della politica cercando di conseguire, in un quadro ampio di programma, risultati che soddisfino anche le loro richieste particolari. In questo senso le *lobby* dovrebbero essere ammesse alla formazione

dei processi decisionali a pieno titolo e l'attività lobbyistica dovrebbe essere intesa come un bene della democrazia, a condizione che sia regolamentata secondo criteri di trasparenza e di correttezza. La presenza delle *lobby*, inoltre, potrebbe rappresentare una ulteriore garanzia di apertura e di democratizzazione del processo di elaborazione delle politiche del nostro Paese in quanto consentirebbe una più ampia partecipazione dei cittadini ai processi decisionali.

Nelle passate legislature sono state avanzate diverse proposte di legge, tutte rimaste senza alcun esito, aventi come obiettivo la regolamentazione della rappresentanza di interessi e di partecipazione dei gruppi di pressione al processo decisionale pubblico. Alcune regioni, in assenza di una normativa nazionale, hanno adottato, con proprie leggi, specifiche discipline in materia di *lobbying*: è il caso della regione Toscana, della regione Molise e della regione Abruzzo; altre regioni hanno ancora in corso procedimenti legislativi per normare la rappresentanza degli interessi legata ai rispettivi territori.

Recentemente, peraltro, sono stati portati all'attenzione del Parlamento e dell'opinione pubblica sia i temi della trasparenza e della legalità nell'attività delle Pubbliche amministrazioni, necessari principi ispiratori anche della regolazione delle attività di *lobbying*, sia l'improcastinabile necessità che tale regolazione trovi finalmente specifica collocazione all'interno della legislazione nazionale.

Guardando alla più recente legislazione nazionale, infatti, con l'ultimo intervento normativo in materia di anticorruzione (legge 6 novembre 2012, n. 190) sono state introdotte più forti misure preventive e repressive contro la corruzione e l'illegalità nella pubblica amministrazione. Tale prevenzione e repressione rappresenta evidentemente uno degli obiettivi che una virtuosa disciplina della *lobby* deve porsi, attraverso regole ispirate in primo luogo ai principi della trasparenza e della legalità, che consentano alla *lobby* positiva e legittima di

emergere e non restare «soffocata» dalla lotta alla corruzione *tout court*: solo in questo modo è possibile estirpare il - troppo - diffuso retropensiero secondo cui dietro l'attività dei lobbisti si celino piuttosto faccendieri e altri oscuri attori di un sistema governato dalla corruzione e finalizzato ad esercitare una influenza negativa sui centri decisionali politici e amministrativi, a tutto discapito degli interessi della collettività.

Da ultimo, non bisogna dimenticare che anche all'interno della relazione conclusiva del lavoro dei gruppi di esperti designati dal Presidente della Repubblica è stata evidenziata la necessità di garantire la trasparenza nell'attività dei gruppi di interessi particolari, anche mediante la creazione di appositi Albi, così che il *lobbying* non rappresenti un mezzo per alterare la concorrenza o condizionare indebitamente le decisioni politiche e legislative.

Concludendo tali considerazioni preliminari, non può infine essere sottovalutato anche un ulteriore aspetto che concorre ad accrescere l'interesse «sociale» della disciplina che si propone in questa sede. Appare infatti chiaro che disciplinare il fenomeno delle *lobby* con regole chiare e trasparenti consentirebbe ai gruppi di interessi particolari di essere il «megafono» anche di quegli interessi e di quelle richieste di tutela provenienti dalle realtà più lontane e silenziose del tessuto sociale ed economico del nostro Paese. Anche la *lobby* aiuterebbe dunque la politica ad avvicinarsi alle esigenze e alle richieste della società civile.

Con l'auspicio che in questa legislatura si possa dar vita a una disciplina organica in materia di *lobby* e relazioni istituzionali in genere, proponiamo all'attenzione del Parlamento il disegno di legge in oggetto.

In particolare, il disegno di legge in oggetto, ispirato a criteri di semplicità e di efficienza, si pone l'obiettivo di facilitare l'accesso all'attività legislativa, normativa, regolatoria e amministrativa dei soggetti pubblici e privati, rappresentati da professionisti ac-

creditati e professionalmente formati, in grado di mettere in campo tutte le attività strategiche, all'interno di regole sancite dalle leggi dello Stato, atte a creare un contesto competitivo per l'azienda o l'impresa o l'ente che rappresentano. Queste figure professionali necessitano, quindi, di una rappresentanza associativa, di una formazione professionale adeguata, di una regolamentazione appropriata e di una definizione legislativa a tutela della loro professionalità. D'altra parte, l'associazionismo è una delle libertà fondamentali, tutelata sia dalla Costituzione italiana che dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ma non solo! Il presente disegno di legge propone di disciplinare complessivamente sia il riconoscimento e la regolamentazione giuridica dell'attività di *lobbying* sia gli organismi posti a controllo della stessa. In sostanza con questo disegno di legge si vuole «istituzionalizzare» anche in Italia l'attività esercitata dalle organizzazioni di interessi diffusi in modo chiaro e formale indicando i modi e i mezzi leciti attraverso i quali le diverse influenze e i diversi interessi possono attuarsi nelle diverse fasi dei processi legislativi, amministrativi e normativi. La trasparenza del procedimento normativo, infatti, richiede che, nell'interesse generale, trovino legittimazione anche gli interessi particolari meritevoli di considerazione i quali, interagendo con il sistema istituzionale, possono concorrere a migliorare gli assetti economici, sociali e culturali del nostro Paese.

In quest'ottica il sistema di *lobby*, in un quadro di elevati *standard* etici e professionali, assume una rilevanza tanto fondamentale quanto trasparente nel processo democratico in quanto può agire da mezzo di comunicazione fra il mondo degli affari, la società civile e i decisori, politici e non.

Il fenomeno delle *lobby* non è estraneo al nostro sistema: si tratta, dunque, di far uscire dall'ombra coloro che operano all'interno dei circuiti decisionali creando i presupposti affinché la «negoziatura» fin qui

posta in essere, possa produrre effettivamente quegli elementi aggiuntivi di informazione e di approfondimento utili ad arricchire l'intero processo decisionale.

Il disegno di legge in questione, suddiviso in tre capi, stabilisce, agli articoli da 1 a 3, la cornice normativa all'interno della quale le attività di *lobbying* e di relazioni istituzionali, così come definite, possono essere collocate e possono interagire con i centri decisionali.

Gli articoli da 4 a 9 disciplinano le modalità attraverso le quali le attività di *lobbying* e di relazioni istituzionali possono estrinsecarsi e i diritti e gli obblighi di coloro che le esercitano.

Gli articoli da 10 a 12 definiscono gli organismi che sovrintendono ad un corretto svolgimento delle attività di *lobbying* e di relazioni istituzionali.

Gli articoli 13 e 14, infine, dettano le disposizioni finali.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### CAPO I

#### RICONOSCIMENTO E REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI *LOBBYING* E DI RELAZIONI ISTITUZIONALI

##### Art. 1.

###### *(Finalità e principi generali)*

1. La presente legge detta disposizioni generali per la disciplina delle attività di *lobbying* e delle relazioni istituzionali.

2. La Repubblica riconosce l'attività di *lobbying* e le relazioni istituzionali svolte nei confronti dei decisori pubblici, inclusi i membri del Parlamento, quale momento fondante del sistema democratico e politico-economico italiano.

3. Onde garantire una più ampia e diffusa partecipazione ai processi decisionali, l'attività di *lobbying* e le relazioni istituzionali possono essere svolte al fine di perseguire interessi leciti, anche di natura non economica, e di fornire, altresì, informazioni e dati.

4. Al fine di garantire la trasparenza e la correttezza del processo decisionale, l'attività di *lobbying* e le relazioni istituzionali sono informate ai principi di democrazia, pubblicità, partecipazione e pluralismo e sono rese note nelle relazioni e nei preamboli degli atti normativi nonché nelle premesse degli atti amministrativi.

## Art. 2.

*(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge si intendono:

*a)* per «attività di *lobbying* e di relazioni istituzionali»: l'attività di rappresentanza di interessi particolari svolta da persone, enti, associazioni, gruppi, società o imprese, anche in via temporanea e non esclusiva, nei confronti dei decisori pubblici come definiti nella lettera *d)* ed al fine di influire sui processi decisionali pubblici di cui alla lettera *e)*, attraverso proposte, richieste, studi, ricerche, analisi, emendamenti, documenti e ogni altra iniziativa o comunicazione, orale o scritta o per via telematica;

*b)* per «rappresentanti di interessi particolari» i soggetti che svolgono l'attività di cui alla lettera *a)*, su incarico dei portatori di interessi di cui alla lettera *c)*;

*c)* per «portatori di interessi particolari»: i soggetti cui fanno capo gli interessi particolari che svolgono direttamente le attività di cui alla lettera *a)* o conferiscono ai rappresentanti di interessi particolari di cui alla lettera *b)* uno o più incarichi aventi ad oggetto lo svolgimento della medesima attività;

*d)* per «decisori pubblici»: il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice ministri, i Sottosegretari di Stato e i responsabili degli uffici di loro diretta collaborazione; i titolari di incarichi di funzione dirigenziale conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, i presidenti e i vertici delle autorità indipendenti, i membri del Parlamento, i membri delle assemblee elettive e degli organi di governo regionali, provinciali e comunali e i responsabili degli uffici di loro diretta collaborazione, i direttori generali e i dirigenti nominati in ambito regionale, i responsabili degli uffici e dei servizi e i diri-



genti nominati dal sindaco e dal presidente della provincia ai sensi dell'articolo 50, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

e) per «processi decisionali pubblici»: ciascun processo finalizzato all'adozione di decisioni politiche e legislative ovvero ogni procedimento di formazione degli atti normativi e dei provvedimenti amministrativi.

### Art. 3.

#### *(Esclusioni)*

1. Non possono esercitare l'attività di *lobbying* e relazioni istituzionali, durante l'esercizio del loro mandato o del loro incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso, i soggetti indicati all'articolo 2, comma 1, lettera d); i dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, i dipendenti dei Ministeri, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, delle autorità indipendenti, degli enti pubblici, i dirigenti di partiti.

2. Non costituiscono attività di *lobbying* e relazioni istituzionali le seguenti attività:

a) le attività svolte da partiti nonché le attività svolte dalle associazioni sindacali o di categoria finalizzate alla rappresentanza di interessi collettivi;

b) le dichiarazioni rese da rappresentanti pubblici e privati avanti gli organi del Parlamento;

c) le comunicazioni e gli appelli, scritti e orali, rivolti a mezzo stampa, radio, TV o per via telematica.

### Art. 4.

#### *(Istituzione del Registro unico dei portatori e dei rappresentanti di interessi particolari)*

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Registro unico dei

portatori e dei rappresentanti di interessi particolari, di seguito denominato «Registro».

2. I portatori di interessi particolari e i rappresentanti di interessi particolari, anche stranieri, che intendono svolgere attività di *lobbying* e di relazioni istituzionali devono essere iscritti nel Registro.

3. L'iscrizione al Registro ha durata pari a dodici mesi e può essere rinnovata alla scadenza.

4. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura l'aggiornamento del Registro così come trasmesso annualmente dalla Commissione parlamentare di controllo sull'attività dei portatori e dei rappresentanti di interessi particolari di cui all'articolo 10. La Commissione è autorizzata a trasmettere copia del Registro a ogni pubblica amministrazione, ente o istituzione che ne faccia richiesta.

#### Art. 5.

##### *(Requisiti d'iscrizione al Registro)*

1. Nel Registro devono essere indicati, in modo dettagliato i seguenti dati:

a) i dati identificativi del portatore d'interessi particolari che svolge attività di *lobbying* e di relazioni istituzionali;

b) i dati identificativi del rappresentante di interessi particolari e le indicazioni relative al portatore di interessi particolari o ai portatori di interessi particolari che egli intende rappresentare nel periodo di validità dell'iscrizione al Registro;

c) l'interesse o gli interessi particolari che si intende rappresentare e i progetti cui è rivolta l'attività di *lobbying* e di relazioni istituzionali che si intende svolgere nel periodo di validità dell'iscrizione al Registro.

2. Qualora, successivamente all'iscrizione nel Registro e nel corso del periodo di validità della medesima, il portatore o il rappresentante di interessi particolari intenda eser-

citare attività di *lobbying* e di relazioni istituzionali su progetti ulteriori o diversi rispetto a quelli dichiarati in sede di iscrizione al Registro, tali modifiche o integrazioni devono essere preventivamente comunicate alla Commissione di cui all'articolo 10 e indicate nel Registro integrando l'originaria iscrizione, che mantiene comunque la durata originaria.

3. Possono essere iscritti nel Registro ed esercitare l'attività di *lobbying* e di relazioni istituzionali: liberi professionisti, consulenti, dipendenti di società, imprese, aziende o enti, pubblici e privati, con delega specifica a rappresentare un interesse particolare.

4. I soggetti di cui al comma 3, ai fini dell'iscrizione nel Registro, devono:

a) aver compiuto il diciottesimo anno di età;

b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione o in ogni caso non avere riportato per delitti condanne passate in giudicato con pena detentiva pari ad almeno un anno di reclusione, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale e da computarsi anche mediante ragguglio ai sensi dell'articolo 135 del codice penale in caso di una o più condanne a pena pecuniaria passate in giudicato;

c) non essere destinatari di dichiarazioni di fallimento e di interdizione dai pubblici uffici;

d) godere dei diritti civili;

e) sottoscrivere l'impegno a rispettare il codice etico di condotta di cui all'articolo 6.

#### Art. 6.

##### *(Codice etico di condotta)*

1. I soggetti iscritti nel Registro, nell'esercizio dell'attività di *lobbying* e di relazioni istituzionali, sono tenuti a rispettare il codice

etico di condotta, di seguito denominato «codice», adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge e pubblicato sul sito *internet* della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il codice deve, fra l'altro, fare obbligo ai portatori e ai rappresentanti di interessi particolari, di:

*a)* rispettare i principi di correttezza, onestà, riservatezza, trasparenza e professionalità;

*b)* vietare lo scambio di regali, prebende o altre utilità con i decisori pubblici indicati all'articolo 2, lettera *d)*);

*c)* prevedere che, nei rapporti tra i portatori e i rappresentanti di interessi particolari con i soggetti di cui all'articolo 2, lettera *d)* possano essere consentiti regali, prebende o altre utilità non eccedenti il valore di 100 euro.

#### Art. 7.

*(Diritti dei portatori e dei rappresentanti di interessi particolari iscritti nel Registro)*

1. I soggetti iscritti nel Registro hanno la facoltà di:

*a)* presentare ai decisori pubblici proposte, richieste, modificazioni di atti normativi e di provvedimenti amministrativi, suggerimenti, analisi, studi, ricerche e ogni altra comunicazione, scritta o orale o per via telematica, relativa all'interesse rappresentato;

*b)* accedere alle sedi istituzionali, previo accreditamento, anche al fine di assistere e partecipare alle procedure informative e istruttorie del procedimento decisorio nelle forme stabilite dalla disciplina dell'organo competente.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Presidenza del Consiglio dei ministri, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento

autonomo, e le autorità indipendenti adottano, con provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti, le disposizioni che disciplinano l'esercizio delle facoltà indicate al comma 1 da parte dei portatori di interessi particolari e dei rappresentanti di interessi particolari secondo i principi indicati dalla presente legge.

3. Entro il medesimo termine indicato al comma 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le disposizioni che disciplinano l'esercizio dell'attività di *lobbying* e di relazioni istituzionali secondo i principi indicati nella presente legge.

#### Art. 8.

*(Obblighi dei portatori di interessi particolari e dei rappresentanti di interessi particolari)*

1. I portatori di interessi particolari e i rappresentanti di interessi particolari iscritti nel Registro depositano, entro il 31 dicembre di ogni anno, presso la Commissione di cui all'articolo 10, la relazione annuale nella quale illustrano l'attività di *lobbying* esercitata nel corso dell'anno, i relativi obiettivi e i risultati conseguiti, la situazione delle rispettive aziende o imprese o enti anche al fine di correlare la attività degli stessi con i processi decisionali.

2. Le relazioni devono riportare:

a) la descrizione dell'attività di *lobbying* e di relazioni istituzionali poste in essere e l'indicazione degli obiettivi perseguiti e degli obiettivi raggiunti nell'anno di riferimento;

b) l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le attività di *lobbying* e di relazioni istituzionali.

3. I portatori di interessi particolari e i rappresentanti di interessi particolari hanno l'obbligo di comunicare alla Commissione

di cui all'articolo 10 l'eventuale perdita di uno o più requisiti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 5, entro e non oltre quindici giorni dal momento in cui si è venuti a conoscenza dell'evento da cui deriva la perdita di uno o più requisiti.

Art. 9.

*(Sanzioni)*

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, colui che svolge attività di portatore di interessi particolari o rappresentante di interessi particolari nei confronti di decisori pubblici senza essere iscritto nel Registro o al di là dei limiti delle attività dichiarate in sede di iscrizione o di aggiornamento, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 75.000 euro e, se iscritto nel Registro, con la sospensione o, nei casi più gravi, la cancellazione dal Registro, previa verifica da parte della Commissione di cui all'articolo 10 e in ogni caso non potrà essere iscritto nel medesimo Registro per i successivi due anni.

2. La sanzione di cui al comma 1 si applica a colui che svolge attività di portatore di interessi particolari o di rappresentante di interessi particolari anche in caso di violazione dell'obbligo di cui all'articolo 8, comma 3.

3. Il mancato deposito della relazione di cui all'articolo 8 ovvero l'inottemperanza a fornire gli elementi previsti al medesimo articolo 8, e la violazione del codice sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro e con la sospensione o, nei casi più gravi, la cancellazione dal Registro del portatore di interessi particolari o del rappresentante di interessi particolari, previa verifica da parte della Commissione di cui all'articolo 10.

4. Il portatore di interessi particolari o il rappresentante di interessi particolari sospeso o cancellato dal Registro non può essere

iscritto nuovamente prima di, rispettivamente, dodici e ventiquattro mesi dalla sospensione o dalla cancellazione.

5. La Commissione di cui all'articolo 10 procede ad irrogare le sanzioni indicate ai commi 1, 2 e 3 con provvedimento motivato previa audizione del portatore di interessi particolari o del rappresentante di interessi particolari.

6. I provvedimenti di cui al comma 5 sono immediatamente esecutivi e contro di essi è ammesso ricorso innanzi al Tribunale amministrativo del Lazio, sede di Roma, entro trenta giorni dal deposito dei medesimi provvedimenti.

## CAPO II

### ISTITUZIONE DELL'ORGANISMO DI GESTIONE E CONTROLLO

#### Art. 10.

*(Istituzione della Commissione parlamentare di controllo sull'attività dei portatori e dei rappresentanti di interessi particolari)*

1. È istituita la Commissione parlamentare di controllo sull'attività dei portatori di interessi particolari e dei rappresentanti di interessi particolari, di seguito denominata «Commissione», con lo scopo di verificare i requisiti dei portatori di interessi particolari e dei rappresentanti di interessi particolari ai fini dell'iscrizione nel Registro e di vigilare sul rispetto del codice, sugli obblighi e sui diritti dei portatori di interessi particolari e dei rappresentanti di interessi particolari.

2. La Commissione opera con indipendenza di giudizio e di valutazione nonché in piena autonomia decisionale.

3. La Commissione è un organo collegiale i cui componenti, dieci Senatori e dieci Deputati, sono nominati in rappresentanza e proporzionalmente ai vari gruppi parlamen-

tari dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera entro i sessanta giorni successivi alla prima seduta dopo le elezioni.

4. La Commissione è rinnovata totalmente all'inizio di ciascuna legislatura.

5. La Commissione elegge, nella prima seduta, il Presidente, due vice Presidenti e due segretari scelti fra i suoi componenti.

6. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi idonei disposti dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati.

7. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

#### Art. 11.

##### *(Compiti della Commissione)*

1. La Commissione ha il compito di:

*a)* verificare i dati richiesti per l'iscrizione nel Registro;

*b)* all'esito dell'attività di cui alla lettera *a)*, autorizzare l'iscrizione degli aventi diritto nel Registro;

*c)* trasmettere annualmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri gli aggiornamenti del Registro;

*d)* monitorare il corretto andamento delle attività di *lobbying* e delle relazioni istituzionali;

*e)* promuovere la cultura della correttezza e della trasparenza dell'attività di *lobbying* e delle relazioni istituzionali;

*f)* formulare, anche di propria iniziativa, e sulla base di elementi emersi dalla propria attività di monitoraggio di cui alla lettera *d)*, proposte di iscrizione o di cancellazione di portatori di interessi particolari o rappresentanti di interessi particolari dal Registro;



g) valutare le violazioni del codice o degli obblighi in capo ai portatori di interessi particolari o rappresentanti di interessi particolari;

h) promuovere gli opportuni contatti fra i portatori di interessi particolari e i rappresentanti di interessi particolari e i decisori;

i) promuovere presso le singole istituzioni o amministrazioni l'audizione di portatori di interessi particolari o rappresentanti di interessi particolari.

2. La Commissione, qualora ne riscontri la necessità, può disporre verifiche presso le sedi in cui risulti consumata una violazione di quanto previsto dalla presente legge e dagli atti da questa richiamati.

3. La Commissione ha l'obbligo di presentare rapporto all'autorità giudiziaria competente ogni qualvolta venga a conoscenza di fatti che possono costituire reato.

4. La Commissione presenta al Parlamento, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull'attività svolta e sulla situazione dell'attività di *lobbying* e delle relazioni istituzionali, relativa all'anno precedente, con le proposte utili a migliorare il sistema della collaborazione con i portatori di interessi particolari e i rappresentanti di interessi particolari.

5. La relazione di cui al comma 4 è inviata al Presidente del Consiglio dei ministri.

6. La Commissione promuove la pubblicazione di un bollettino nel quale sono riportati tutti gli atti, i documenti e le attività della Commissione medesima.

## Art. 12.

### *(Norma transitoria)*

1. La Commissione è costituita, per la prima volta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13.

*(Clausola di invarianza)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri, il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati provvedono alle attività di cui agli articoli 4, 9 e 10 con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

Art. 14.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



